

C13-0008311-13/07/2021-A

COMUNITA'
ROTALIANA - KÖNIGSBURG

13 LUG 2021

Prof. n. C13-8311
Cat. Cl. 5 Fasc.

COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBURG

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10 del 13.07.2021

Oggetto: Parere sulla proposta di decreto del Commissario straordinario in merito alla modifica del regolamento di contabilità.

La sottoscritta rag. Sonia Valorzi, Revisore dei conti ai sensi dell'art. 206 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

VISTI

- la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009)";
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm. che dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
- l'art. 152 comma 1 del sopracitato Decreto Legislativo 267/2000 che prevede che "Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile" attribuendo in tal modo in capo all'Ente una propria autonomia regolamentare in materia contabile;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- l'articolo 239, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, nr. 2;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;

1


- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e successivamente modificato con delibera del Consiglio della Comunità nr. 16 di data 30 luglio 2019;

PREMESSO

Che è emersa la necessità di apportare una modifica al Regolamento di contabilità vigente per rendere adatta la struttura organizzativa interna alla gestione dell'inventario e individuare le procedure interne per la relativa gestione dello stesso

ESAMINATA

in conseguenza la proposta di decreto del Commissario straordinario della Comunità da avente ad oggetto "Modifica Regolamento di Contabilità della Comunità Rotaliana - Königsberg";

vista la richiesta pervenuta dal Responsabile del servizio Finanziario circa la redazione del parere da parte del revisore, ai sensi dell'articolo 239, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso sulla proposta di decreto oggetto del presente parere;

visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del medesimo;

RITENUTO CHE

A seguito delle modifiche apportate gli articoli assumono il seguente tenore

→ ART. 60 comma 4:

4. L'inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a cura dei Servizi/Uffici individuati dal consegnatario dei beni, con attribuzione del valore secondo i criteri di cui all'articolo 230 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e sulla base del provvedimento di liquidazione della relativa fattura emessa dal fornitore. Nel caso di liquidazione di spesa relativa a stati di avanzamento dei lavori e fino alla liquidazione dello stato finale dei lavori, gli importi liquidati sono registrati in inventario alla voce "Opere in costruzione" e ribaltati nel conto del patrimonio alla voce "A.II.13 - Immobilizzazioni in corso" dell'attivo, non soggetta ad ammortamento.

→ ART. 61 comma 1:

1. *La tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati ai Servizi/Uffici individuati al comma 4 dell'articolo precedente che devono curare la tenuta e l'aggiornamento degli inventari della cui esattezza e completezza sono responsabili, nonché conservare gli atti costitutivi o probatori dei diritti reali e degli altri atti relativi ai beni oggetto degli inventari. Tutti i Responsabili dei Servizi sono tenuti a collaborare alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari fornendo tempestivamente ai Servizi/Uffici incaricati le informazioni necessarie riguardanti i beni (acquisizioni, trasferimenti, cancellazioni ecc.). La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per*

categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni necessarie alla sua identificazione ed in particolare gli elementi indicati di seguito.

→ È abrogato il comma 2 dell'articolo 61 e il comma 3 dell'art. 64.

→ **Art. 65 comma 3:**

3. La cancellazione dall'inventario avviene solo su richiesta dell'agente consegnatario del bene previa redazione di apposito verbale.

→ **Art. 66. Consegnatari e affidatari dei beni**

1. I beni, una volta inventariati, sono dati in consegna ad agenti consegnatari i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente da loro azioni od omissioni.

2. I consegnatari dei beni firmano il conto del consegnatario, predisposto sulla base del modello previsto dalla normativa vigente.

3. Sussiste l'obbligo di custodia anche per i beni non propriamente inventariabili (siano essi durevoli o consumabili), ove siano comunque presi in carico da un consegnatario per debito di custodia.

4. Si considerano assegnatari i soggetti che detengono i beni presi in consegna per il loro utilizzo sottoposti all'obbligo di vigilanza, relativo alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.

5. I beni immobili a disposizione dell'ente sono dati in consegna al responsabile del servizio preposto alla manutenzione degli immobili. Tale responsabile, nel rispetto dei principi organizzativi e contrattuali e ferma restando la propria responsabilità di vigilanza, può affidare la conservazione dei beni immobili al personale assegnato alla struttura alle sue dipendenze.

6. Per i beni ceduti in uso ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi a seguito di specifico provvedimento, il responsabile è il legale rappresentante o il responsabile dei servizi amministrativi di tali soggetti.

7. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il consegnatario di beni rende il conto della propria gestione all'ente.

RILEVATO CHE

Le modifiche apportate con il decreto del Commissario straordinario al Regolamento di contabilità entreranno in vigore a decorrere dall'esecutività della delibera stessa,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. il proprio parere FAVOREVOLE alla proposta di modifica degli articoli sopra elencati del **Regolamento di Contabilità** vigente.

Rumo, 13 luglio 2021

Il Revisore dei conti

